Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 24 settembre — Numero 225

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1200, che istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 corrente, n. 209, per errore della copia trasmessaci, in fine dell'art. 2, si è stampato: « . . . e per i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto, non sia ancora *comunicato* il dibattimento, la competenza appartiene al tribunale militare di Livorno »; mentre avrebbe dovuto leggersi: « . . . e per i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto, non sia ancora *cominciato* il dibattimento, ecc. », come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero **1311** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, che si recano in missione, sono corrisposte, per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza, le indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Le medesime indennità spettano ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie destinati temporaneamente presso un altro ufficio giudiziario fuori del luogo della ordinaria residenza, o che, comunque, per l'esercizio delle loro funzioni, si trasferiscono fuori della loro sede, compresi i casi di trasferta previsti dai RR. decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701.

Pei casi previsti dai citati RR. decreti non è dovuta alcuna indennità ai funzionari suddetti, se gli atti sono eseguiti a distanza minore di due chilometri.

Ai vice pretori viene corrisposta l'indennità spettante ai giudici di ultima categoria.

Art. 3.

Con le modalità e condizioni stabilite dalle norme vigenti è dovuto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più (risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107), di seconda classe agli altri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi, senza distinzione di stipendio.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

Agli agenti subalterni spetta il rimborso della spesa di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, di seconda classe sui piroscafi.

I funzionari e gli agenti subalterni che accompagnino in viaggio il ministro od il sottosegretario di Stato, possono viaggiare in prima classe, qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

In aggiunta alle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica è corrisposto l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1 per chilometro a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più, e di centesimi 75 per chilometro a tutti gli altri, compresi gli agenti subalterni.

Il compenso è ridotto rispettivamente a centesimi 10 e 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri interessati.

Art. 4.

L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura seguente:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, fino a L. 4325, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 20.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 5450 a L. 7100, L. 25.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, di oltre L. 7100, L. 30.

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

Art. 5.

Spettano soltanto i due terzi della indennità di soggiorno nelle missioni per le quali il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Le speciali norme delle singole Amministrazioni determinano la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica dovute per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.

In nessun caso la quota dell'indennità di soggiorno potrà superare i due terzi della misura normale.

Art. 6.

Qualora la missione nella stessa località duri oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi pel tempo successivo è ridotta ai due terzi.

[illegible] della missione sempre nella stessa località ecceda

Però qualora la missione si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno è subordinata ad una speciale motivata autorizzazione ministeriale.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come l'inizio di una nuova missione.

Art. 7.

La indennità giornaliera spettante, a norma del presente decreto, al personale civile addetto - fuori dell'ordinaria sede - alle forze operanti e ad altri uffici di carattere militare, deve essere ridotta, dopo il primo mese, in modo da renderla uguale al soprassoldo di guerra spettante agli ufficiali del grado cui detti impiegati sono pareggiati, giusta le disposizioni in vigore. Per coloro che non hanno assimilazione di rango a grado militare, la indennità giornaliera dovuta dopo il primo mese è fissata in base all'art. 15 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, senza tener conto degli aumenti portati dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 8.

Non sono dovute indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui le singole Amministrazioni stabiliscano una somma fissa a titolo di indennità di giro. Esse però spettano quando la missione abbia luogo fuori della circoscrizione, per la quale è determinata la indennità di giro. In tal caso dalla somma dovuta sarà detratta la quota proporzionale dell'indennità di giro.

Art. 9.

Agli impiegati, ai quali fosse affidata la reggenza di un ufficio contabile con partecipazione ai proventi dell'ufficio stesso, saranno corrisposte le indennità stabilite dal presente decreto, con le riduzioni speciali che la competente Amministrazione riterrà di fare, a seconda dell'entità della compartecipazione ai proventi.

Art. 10.

Quando la missione è compiuta nell'interesse di enti o di privati la misura delle indennità è determinata dalle singole Amministrazioni.

Ove però si tratti di Comuni o Provincie, spettano le medesime indennità stabilite per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

Art. 11.

Per le eventuali missioni affidate da Amministrazioni governative ad impiegati di Provincie, Comuni, Opere pie e Camere di commercio e industria le indennità di viaggio e di soggiorno sono concesse con le stesse norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 12.

Per le missioni affidate ad estranei alle pubbliche Amministrazioni, le indennità di viaggio e di soggiorno sono determinate, entro i limiti fissati per gli impiegati dello Stato, con decreto del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 13.

Le indennità da concedersi per le missioni all'estero sono stabilite dai singoli ministri con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 14.

Le indennità si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia domanda potranno essere concesse anticipazioni.

Art. 15.

Sono approvate le annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, viste, d'ordine Nostro dal ministro del tesoro, che determinano le indennità dovute per missioni e gite di servizio dei personali speciali ivi contemplati.

Art. 16.

Ferme restando le modalità e le condizioni prescritte dalle norme

tizio od assimilato, ai magistrati ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente, nonchè alle loro famiglie, competono le stesse indennità di viaggio stabilite dall'art. 3 del presente decreto per le missioni. Per i giorni di viaggio spetta ai medesimi, esclusivamente per loro, anche la diaria di cui all'art. 4.

Sono dovuti inoltre:

1° un compenso fisso di lire 10 per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia, giusta l'ultimo comma del presente articolo;

2° una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) il rimborso della spesa di trasporto come bagaglio o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi, di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo, salvo le eccezioni di cui agli articoli 18 o 19;

b) il rimborso, per non più di 40 quintali di mobilia, della spesa di trasporto a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per quintale o frazione di quintale pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati nelle lettere *a*) e *b*) entro i limiti ivi fissati;

d) un compenso di L. 7 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio dei materiali di cui sopra, entro gli stessi limiti.

I rimborsi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono dati tenuto conto in ogni caso delle riduzioni convenute a favore dei vari personali.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico, ed una persona di servizio. Per quest'ultima il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo per i treni che non l'abbiano, nel qual caso è dato per la seconda, limitatamente ai tratti nei quali manca la terza classe.

Art. 17.

Coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito hanno diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale per raggiungere la sede loro assegnata, purchè sia diversa da quella nella quale avevano la residenza prima di essere nominati, o, per i volontari ed alunni, da quella di loro elezione all'atto della nomina.

Art. 18.

È mantenuto per gli ufficiali dell'esercito e della guardia di finanza l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di primo grado nei casi contemplati rispettivamente dal paragrafo 90 del regolamento per le indennità eventuali, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, e dall'art. 4 del decreto del ministro delle finanze 31 agosto 1908. Quando tale assegno è dovuto, non spettano l'aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio, e, pel bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e compensi stabiliti nell'art. 16.

Per gli ufficiali dell'esercito e per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra restano ferme:

a) la disposizione del paragrafo 2 del citato regolamento per le indennità eventuali, per la quale nei trasferimenti temporanei è dovuta la indennità di trasferta solo se essi importino allontana-

b) tutte le disposizioni dei paragrafi 39 a 49, 51 a 53, 60, 63 a 101, 105 a 116 del regolamento suddetto, contenente le norme per la corresponsione della indennità di trasferta e degli assegni di viaggio, per quanto non siano modificate dal presente decreto;

c) tutte le disposizioni del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 e del regolamento per le indennità eventuali riguardanti le indennità per servizi e posizioni speciali di cui allo specchio III annesso al R. decreto medesimo e quelle per i viaggi e servizi collettivi.

Art. 19.

Per gli ufficiali della marina sono mantenute, nei casi di imbarco e sbarco e trasferimenti, rispettivamente, le indennità di cui alle colonne 7 e 8 della tariffa approvata col R. decreto 2 settembre 1912 n. 1008.

Quando sono dovute tali indennità, non spettano l'aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio e, pel bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e compensi stabiliti nell'art. 16.

È abolita l'indennità chilometrica di bagaglio pei casi di missione di cui alla colonna 6 della predetta tariffa.

Art. 20.

Per i viaggi compiuti a tariffa militare l'aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto si calcola sempre in base alla spesa occorrente, viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Art. 21.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi, a termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, non potrà in nessun caso eccedere la misura appresso indicata, secondo lo stipendio di cui tali funzionari sono provvisti.

Stipendio (risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107).		Limite massimo del compenso mensile
Fino a	L. 2600	L. 120
Da oltre L. 2600 fino a	» 4325	» 150
Da oltre L. 4325 fino a	» 7100	» 180
Di oltre L. 7100		» 270

I funzionari, che godessero attualmente di un compenso maggiore, conserveranno la differenza.

Ai funzionari non appartenenti ai ruoli organici delle Amministrazioni centrali dello Stato, chiamati dalla loro sede in provincia all'ufficio di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato, il compenso mensile sopra indicato potrà essere aumentato in misura tale che non ecceda in nessun caso un terzo del compenso stesso.

Art. 22.

Per quanto riguarda le indennità di trasferta e di trasloco del personale delle ferrovie dello Stato sarà provveduto con altro decreto.

Art. 23.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 24.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie Amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal 16 ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella A.

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza

TABELLA delle indennità di soggiorno ai tecnici provvisori, al personale subalterno del ruolo aggiunto e agli avventizi addetti alla formazione e alla conservazione del nuovo catasto.

Personale	Indennità
Tecnici provvisori	Da L. 6 — a L. 10 —
Disegnatori computisti:	
con funzioni di aiutanti di squadra	Da L. 5 — a L. 9 —
con funzioni di scrivani di squadra	Da L. 4 — a L. 8 —
con altre funzioni	Da L. 4 — a L. 10 —
Scrivani avventizi:	
con funzioni di aiutanti di squadra	Da L. 4 — a L. 7 —
con funzioni di scrivani di squadra	Da L. 3 — a L. 6 —
con altre funzioni	Da L. 3 — a L. 8 —
Inservienti aggiunti	Da L. 2,50 a L. 4 —
Inservienti avventizi	Da L. 2 — a L. 3 —

Norme per l'applicazione.

Nei limiti determinati dalla presente tabella la Direzione generale, sopra proposta degli uffici esterni, stabilisce le indennità con riguardo alla specie e alla difficoltà dei lavori e alle località dove si svolgono.

Sono dovuti soltanto i due terzi dell'indennità quando l'impiegato si restituisce in residenza nello stesso giorno in cui l'ha lasciata.

Per i lavori di campagna eseguiti nel Comune di ordinaria residenza l'indennità è: 1/3 della normale nel raggio di 2 chilometri dall'ufficio: 1/2 oltre i 2 chilometri e la normale se l'impiegato deve pernottare fuori dell'abitato.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza eseguiti nel Comune di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, potrà essere accordata all'impiegato l'indennità da 1/5 ad 1/2 della normale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella B.

Direzione generale dei monopolii

Indennità giornaliere e di pernottamento per le gite di servizio compiute dal personale delle coltivazioni dei tabacchi ai termini dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953.

ESTREMI per la determinazione delle indennità	Indennità giornaliera per assenza dalla sede del proprio ufficio ed in relazione al periodo di assenza raggiunto in uno stesso giorno				
	ai direttori	ai capi tecnici, agli ufficiali tecnici, ai commissari superiori amministrativi e commissari amministrat.	ai capi riparto	ai capi verificatori, agli ufficiali amministrativi, ai volontari tecnici ed amministrativi	agli aiutanti capi verificatori, al personale di scrittura, di sorveglianza e di custodia
Gite di servizio:					
a) con assenza continuativa per non meno di quattro ore	3 —	2 —	—	—	—
b) con assenza continuativa per un periodo di tempo corrispondente almeno alla durata dell'orario normale	—	—	1 50	1 25	0 75
c) con assenza, anche se non continuativa, che superi rispettivamente di un'ora almeno la durata dei precedenti comma *a*) e *b*), semprechè il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili contingenze di servizio	6 —	4 —	3 —	2 50	1 50
d) con assenza continuativa per almeno dodici ore e ritorno alla propria sede non prima delle 6 pom. semprechè la distanza percorsa per il ritorno in residenza sia stata non minore di 25 km. e il maggiore orario sia giustificato da imprescindibili contingenze di servizio.	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)	(*a*)

a) indennità corrispondente alla metà di quella di pernottamento.

Annotazioni:

1° per i percorsi compiuti a norma del § 2° dell'art. 104 del regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, è rimborsato il costo dei biglietti di viaggio aumentato di 2 decimi;

2° nelle gite di servizio è rimborsabile il biglietto di viaggio della classe che spetta, secondo l'ammontare dello stipendio a norma dell'art. 3 del presente decreto;

3° per i tratti percorsi su vie ordinarie e sempre quando la percorrenza superi il raggio stabilito ai comma *a*) e *b*) dell'art. 104 suindicato e non siasi potuto profittare opportunamente di alcuno dei mezzi di viaggio enumerati nell'ultimo comma dell'articolo suddetto, è dovuta, per l'intiero percorso, l'indennità chilometrica stabilita dall'art. 3 del presente decreto;

4° nei casi di pernottamento è dovuta soltanto l'indennità di soggiorno per le missioni stabilita dall'art. 4 del presente decreto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella C.

Indennità ed assegni speciali al personale tecnico delle tasse di fabbricazione per i servizi di suo Istituto da corrispondersi con le norme del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 781.

Numero d'ordine	OGGETTO	Rimborsi e assegni speciali	DIARIE				Sopradiarie per speciali servizi permanenti
			elettrotecnici capi	elettrotecnici	verificatori capi	verificatori	
	Indennità di viaggio:						
1	A distanza superiore a 500 metri dall'ufficio art. 1, comma 1.	Rimborso di spese per mezzo pubblico di trasporto se esiste (1)					
2	A distanza superiore ai 3 km., qualora non esista mezzo pubblico di trasporto, art. 1, comma 2°	L. 0,25 per km. (2)					
	Indennità per servizi saltuari (cioè prestati alternativamente in più fabbriche, opifici, magazzini, ecc.), art. 2:						
3	Entro l'ambito del Comune di residenza o anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di km. 3 (durata minima 8 ore) (3) art. 3	—	2 —	1 50	2 —	1 50	
4	Fuori del Comune di residenza a distanza maggiore di 3 km. (qualsiasi durata) articolo 5, par. 1°	—	4 —	3 —	4 —	3 —	
5	Indennità di pernottazione, nel caso di cui al numero precedente, quando manchi la possibilità di restituirsi in residenza la mattina successiva (4), art. 5, ultimo comma	L. 3	—	—	—	—	
6	Indennità per servizio notturno presso le officine elettriche (per almeno 5 ore di notte) (5), art. 6:						
	a) nell'ambito del Comune di residenza	—	3 —	2 50	—	—	
	b) fuori dell'ambito del Comune di residenza (6)	—	5 —	4 —	—	—	
	Indennità per servizi permanenti (cioè prestati continuativamente in una stessa fabbrica, opificio, ecc., con orario prestabilito) art. 2:						
7	Entro l'ambito del Comune di residenza o anche fuori del Comune stesso, ma a distanza non maggiore di 3 km. (durata minima 8 ore) (7) art. 4:						
	a) per servizio prestato per la maggior parte in ore del giorno	—	—	—	2 50	2 —	
	b) per servizio prestato per la maggior parte in ore di notte (5)	—	—	—	3 —	2 50	
8	Fuori del Comune di residenza a distanza maggiore di 3 km. art. 5:						
	a) per servizio di qualsiasi durata . .	—	—	—	4 50	3 50	
	b) per servizio prestato per la maggior parte in ore di notte	—	—	—	5 —	4 —	

Osservazioni:

(1) Il rimborso si calcola prendendo a base il mezzo di trasporto più diretto ed economico che porti od avvicini alla località, in ragione del prezzo di un biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie, eccettochè si tratti di ferrovie economiche, piroscafi o tramvie, provveduti di 2 sole classi, nel qual caso è rimborsato il prezzo di 1 biglietto di 1ª classe, art. 1, 1° comma.

(2) Anche quando sieno disponibili mezzi pubblici di trasporto può essere ammesso, se i bisogni del servizio lo consentono, che i funzionari si avvalgano di biciclette, motociclette od altro mezzo di trasporto, fermo il diritto al rimborso delle spese calcolate come sopra, art. 1, comma 3°.

(3) Quando il funzionario risiede nel capoluogo ove ha sede l'ufficio tecnico vanno calcolate, nel computo della durata del servizio, anche le ore eventualmente trascorse presso l'ufficio per ragioni di servizio, art. 3, comma 2°.

(4) In questo caso è dovuta anche pel giorno del ritorno la diaria di cui al n. 4.

(5) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5, pei mesi da aprile a settembre, e quelle dalle 18 alle 6 pei mesi da ottobre a marzo, art. 2, ultimo comma.

(6) Nel caso di pernottazione è dovuto oltre la diaria di cui alla lettera *b*) suindicata, diaria spettante anche pel giorno del ritorno, il compenso di cui al n. 5.

(7) Spettano in ogni caso le diarie di L. 3 e di L. 2,50 rispettivamente ai verificatori capi e verificatori di turno, quando abbiano prestato servizio per almeno 5 ore di notte.

Numero d'ordine	OGGETTO	Rimborsi e assegni speciali	DIARIE				Sopradiarie per speciali servizi permanenti
			elettrotecnici capi	elettrotecnici	verificatori capi	verificatori	
9	Indennità di pernottazione, quando manchi la possibilità di restituirsi in residenza la mattina successiva (8) art. 5, ultimo comma	L. 3 —	—	—	—	—	
10	Servizio permanente prestato presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti art. 7	—	—	—	—	—	Aumento delle diarie fino ad un massimo di L. 1,50 (9)
11	Servizio permanente prestato in località disagiate o malariche art. 9	—	—	—	—	—	Aumento delle diarie da L. 0,50 a L. 2 (9)
	Indennità per distacchi e missioni art. 8:						
12	Temporanea destinazione in località diversa da quella dell'ordinaria residenza, ma compresa nella circoscrizione della Provincia in cui l'impiegato ha la propria sede	—	Pel 1° mese indennità stabilite come sopra; pel tratto successivo da determinare dal Ministero.				
13	Servizio presso le officine di Milano e Napoli art. 10	L. 70 mensili ai verificatori capi. - L. 60 mensili ai verificatori (10)					
14	Servizio nell'interesse dei privati (11) articoli 11, 12, 13						

(8) L'indennità di cui sopra è dovuta oltre la diaria, spettante anche pel giorno del ritorno.
(9) Da accordarsi per disposizione Ministeriale.
(10) Un maggior compenso mensile di L. 20 è corrisposto al verificatore capo o verificatore che funziona da capo officina.
(11) Veggasi l'unita tabella.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Allegato alla tabella **C.**

TABELLA delle indennità per servizi straordinari nell'interesse di privati prestati dai verificatori capi e verificatori delle tasse di fabbricazione.

Servizio presso gli stabilimenti sottoposti alla vigilanza permanente prestato oltre l'orario normale			Servizio compiuto nell'interesse esclusivo di privati						Compenso massimo per ogni giornata (dalle ore 0 alle 24) per servizi straordinari compiuti da ciascun funzionario	
in ore di giorno		in ore di notte	nel Comune di residenza		Fuori del Comune di residenza		in giorni festivi			
fino a 2 ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare	fino a 3 ore	per ogni ora successiva	fino a 3 ore	per ogni ora successiva	fino a 3 ore	per ogni ora successiva	in giorni feriali esclusi i servizi fuori del Comune di residenza	in giorni festivi e per servizi fuori del Comune di residenza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 —	1 50	0 75	2 50	1 —	4 —	1 50	5 —	2 —	9 —	12 —

N. B. - Nel caso di cui ai nn. 1 a 3 il servizio prestato nell'interesse dell'Amministrazione e dei privati non può eccedere complessivamente le ore dieci.

Nel caso di servizio esclusivo nell'interesse dei privati, spetterà all'impiegato che sia costretto a pernottare fuori del Comune di propria residenza, il maggior compenso di L. 3 per ogni pernottazione oltre la diaria pel giorno del ritorno a norma dei nn. 6 ed 8, qualunque sia la durata del viaggio e ciò indipendentemente dai limiti massimi fissati ai nn. 10 e 11.

Speciali disposizioni del Ministero regolano i compensi per servizi continuativi.

Osservazioni:

Le indennità di viaggio sono regolate come ai nn. 1 e 2 della tabella precedente, salvo che gli interessati provvedano al trasporto dei funzionari con mezzi propri (art. 11).

Le indennità indicate nella presente tabella sono dovute allo Stato da ciascun interessato ai servizi compiuti, ancorchè questi vengano prestati per conto di più interessati, corrispondendosi al funzionario un unico compenso nei limiti stabiliti dalla tabella medesima (art. 12).

Nel computo delle ore utili per la liquidazione delle indennità per servizi nello interesse dei privati si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Le ore di servizio utile si computano senza deduzione del tempo in cui le operazioni rimangano sospese per il riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento o per altre cause attribuibili all'esercente.

Quando però gli agenti risiedono nello stabilimento o nei pressi di esso, il tempo dell'ordinario riposo di cui sopra, non va compreso nelle ore di servizio. Così pure non va compreso nelle ore di servizio il tempo del riposo quando questo sia superiore a 60 minuti e lo stabilimento si trovi unito all'abitato a mezzo di tramvie (art. 13).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabella D.

Personale subalterno idraulico e di bonifica.

GRADO	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera						
	su vie ordinarie	in ferrovia od altri mezzi a trazione meccanica	sui piroscafi	Per assistenza a lavori, rilievi od a prestazioni in campagna – di giorno	Per assistenza a lavori, rilievi od a prestazioni in campagna – di notte	Per servizio di piena – di giorno	Per servizio di piena – di notte	Perlustrazioni notturne	Per lavori in ufficio	Di missione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ufficiali idraulici o di bonifica delle varie classi	0 50	biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	biglietto di 1ª classe aumentato di 2 decimi	4 —	5 —	4 —	5 —	5 —	2 50	6 —
Guardiani idraulici o di bonifica	0 30	biglietto di 3ª classe aumentato di 2 decimi	biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	3 —	4 —	3 —	4 —	4 —	—	3 —

Annotazioni:

Quando il servizio diurno si protragga nella notte l'indennità diurna si aumenta di L. 0,75 per gli ufficiali e di L. 0,50 pei guardiani per ogni ora di servizio notturno.

Per servizio reso fuori riparto per gli ufficiali e fuori tronco per i guardiani compete una indennità di L. 3,50 per i primi e di L. 2,50 per i secondi, oltre le indennità per le eventuali prestazioni.

L'indennità di missione si corrisponde quando l'impiegato è chiamato a prestar servizio in qualsiasi ufficio avente sede in città diversa da quella in cui trovasi l'ufficio al quale è destinato.

In ogni caso il cumulo delle indennità non può superare L. 10 per gli ufficiali e L. 7 per i guardiani.

GRADO	
	Personale del ruolo aggiunto e provvisorio:
Assistenti del ruolo aggiunto	Le indennità da concedersi secondo l'art. 98 del regolamento 7 settembre 1911, n. 1249, sono così stabilite: Indennità fissa (2° comma): dalle L. 60 alle L. 120, aumentabile a L. 150 nel caso indicato nel detto articolo; indennità per assistenze notturne o nei cassoni ad aria compressa da 1/15 ad 1/5 della giornata di stipendio per ogni ora di effettivo lavoro; indennità chilometrica su vie ordinarie L. 0,50.
Aiuti ed assistenti provvisori	L'assegno del personale controindicato nei casi stabiliti dal 5° e 6° comma dell'art. 122 del citato regolamento può essere aumentato fino al doppio.
	Personale dei capi cantonieri stradali: Indennità di percorrenza, annue L. 275.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Tabella E.

Agenti forestali.

GRADO	Indennità di percorrenza			Indennità giornaliera			
	su vie ordinarie Lire	su ferrovie o su altri mezzi a trazione meccanica	su piroscafi	di missione Lire	di pernottazione Lire	di dislocazione Lire	Di martellate, perizie, stima di piante, consegna e misurazione di legname, ecc.
	per km.						
Maresciallo	0 50	rimborso di un biglietto di 3ª classe aumentato di 2 decimi	rimborso di un biglietto di 2ª classe aumentato di 2 decimi	9 —	6 —	2 —	4 —
Brigadiere	0 50			9 —	5 —	2 —	4 —
Guardia	0 50			9 —	4 —	2 —	4 —

Annotazioni: Da applicarsi secondo le norme del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253.

Per gli agenti che compiono il servizio a cavallo l'indennità di pernottazione aumenta di L. 3.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Tabella F.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ndennità di missione per il personale subalterno e fuori ruolo.

Designazione degli agenti	Indennità giornaliera di soggiorno	Indennità di pernottazione
Personale di ruolo.	Lire	Lire
A) postale telegrafico:		
Operai meccanici	10 —	—
Commessi superiori	10 —	—
Brigadieri, messaggeri, agenti di manutenzione con funzioni di dirigenti di squadra, vicebrigadieri e vice messaggeri.	5 —	3 —
Portalettere, commessi e agenti di manutenzione.	4 —	2 —
B) telefonico:		
Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, apparecchiatori e guardafili.	4 —	2 —
Id. id. con funzioni di capo officina, capo apparecchiatore e capo squadra.	5 —	3 —
Commessi, commesse ed operaie	4 —	2 —
Personale fuori ruolo.		
A) postale telegrafico:		
Ricevitori di ricevitorie con retribuzione fino a L. 3000.	10 —	—
Id. id. fino a L. 6000	12 —	—
Id. id. oltre L. 6000	15 —	—
Supplenti di ricevitorie	4 —	—
Collettori e tutti gli altri agenti subalterni fuori ruolo.	3 —	2 —
B) telefonico:		
Telefonisti, telefoniste e dattilografe completive e avventizie.	10 —	—
Allievi meccanici ed apparecchiatori ed allievi guardafili.	4 —	2 —
Fattorini, commesse fuori ruolo ed operaie fuori ruolo.	3 —	2 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 1325 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, per il conferimento al Governo dei pieni poteri per la durata della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario per l'interno, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per le finanze, per l'industria, il commercio ed il lavoro, e per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I proprietari, per la riparazione o la ricostruzione, eseguita o da eseguirsi a proprie spese, dei fabbricati danneggiati o distrutti, o dei muri a secco necessari alla produttività del fondo, diroccati per effetto del terremoto dell'8 maggio 1914, potranno, entro il termine di sei mesi dalla conclusione della pace, presentare domanda di contributo, corredata dai documenti indicati negli articoli 31, 32, 33, 36 e 38 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 140.

Entro lo stesso termine i proprietari, i quali intendano conseguire dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, i mutui autorizzati dall'art. 6 della legge 19 luglio 1914, n. 761, potranno farne domanda al Ministero del tesoro a mezzo del prefetto della Provincia.

Art. 2.

I Comuni, i quali intendano ottenere il sussidio, ai termini dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 19 luglio 1914, n. 761, per riparare o ricostruire gli edifici pubblici e di uso pubblico, colpiti dal terremoto, potranno, entro l'anzidetto termine di sei mesi dalla conclusione della pace, farne domanda al Ministero dei lavori pubblici, nei modi indicati nell'art. 45 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 140.

Entro lo stesso termine i Comuni, pel conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 della legge 19 luglio 1914, n. 761, nell'interesse anche degli Istituti pubblici di beneficenza e di altri corpi morali, potranno farne domanda alla Cassa depositi e prestiti, corredata dai documenti indicati nell'art. 51 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 140.

Art. 3.

Agli edifici distrutti o straordinariamente danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914, che saranno ricostruiti anche su area diversa dalla sede attuale entro sei mesi dalla conclusione della pace, o straordinariamente riparati entro lo stesso termine, è applicabile la esenzione dal pagamento dell'imposta sui fabbricati, per un decennio, a' termini dell'art. 14 della legge 19 luglio 1914, n. 761.

Art. 4.

I proprietari, i quali entro il 21 maggio 1916, abbiano presentata domanda di concessione di ricovero stabile, senza averla documentata, a' sensi dell'art. 42 del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 140, potranno, entro il 31 dicembre 1918, integrarla con i documenti necessari.

La cessione in proprietà dei ricoveri suddetti sarà determinata dalla priorità delle domande presentate in concorso con la priorità della presentazione della documentazione legale.

Il compimento dell'istruttoria tecnica relativa alle domande stesse è affidato all'Ufficio del genio civile di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DARI — MEDA — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 250 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti ferroviari e marittimi:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sottufficiali del corpo delle guardie di città ed alle rispettive famiglie (moglie e figli) sono accordati, in caso di traslocazione, i mezzi di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 marzo 1906, n. 66, col quale venne istituito in Napoli un Ufficio speciale del genio civile per le opere marittime della città e Provincia;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1918, n. 448, col quale è stato istituito in Napoli un ente autonomo per l'esecuzione delle opere di ampliamento e di sistemazione di quel porto, disponendosi, fra l'altro, che alla esecuzione delle opere direttamente dipendenti dall'ente debba essere provveduto dall'Ufficio speciale del genio civile di cui sopra, al quale non potranno essere assegnate altre attribuzioni;

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1918, n. 839, col quale è stata affidata ad un R. commissario straordinario l'organizzazione e l'amministrazione dell'ente autonomo suddetto;

Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 3 agosto 1918, col quale, giusta facoltà concessa dall'articolo 20 del succitato Nostro decreto 10 marzo 1918, n. 448, sono stati affidati all'Ente autonomo anzidetto tutti i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti il porto di Napoli;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento per il servizio del genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1918 l'Ufficio speciale del genio civile, di cui al succitato R. decreto 4 marzo 1906, n. 66, dovendo esclusivamente provvedere alla esecuzione dei lavori dipendenti dall'ente autonomo anzidetto, prende il nome di « Ufficio speciale del genio civile per il porto di Napoli ».

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data le attribuzioni, già spettanti all'Ufficio anzidetto, per quanto riguarda le opere marittime interessanti gli altri porti della provincia di Napoli, sono devolute all'Ufficio pel servizio generale di quella città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1332. **Decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918**, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, al comune di Roma, e per esso all'azienda delle tramvie municipalizzate, è accordata l'autorizzazione di esercitare una nuova linea tramviaria a trazione elettrica da piazza di Venezia per il Gianicolo fino al largo Berchet (Monteverde).

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce tenente generale Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito:

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » - parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

Nel territorio esterno alle retrovie può essere autorizzato l'esercizio della caccia vagantiva anche con armi da fuoco, entro i limiti di tempo e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuna Provincia e con l'obbligo del pagamento delle tasse per le licenze.

Art. 2.

La concessione dei permessi di caccia di cui al precedente articolo spetta al Comando di corpo d'armata territoriale, su domanda da presentarsi per il tramite dell'autorità politica provinciale.

Le domande conterranno l'indicazione delle località in cui il richiedente intende esercitare la caccia vagantiva.

Art. 3.

I Comandi di corpo d'armata territoriale, nell'accordare i permessi, hanno facoltà di stabilire caso per caso speciali limitazioni e condizioni nell'interesse della sicurezza militare.

I permessi sono revocabili in ogni momento.

Art. 4.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Addì 19 settembre 1918.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di giugno 1918.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17761	69609	Nanni Bindo	« Parenti serpenti ». Lavoro teatrale in 3 atti in vernacolo fiorentino. — Art. 23	Nanni Bindo	Inedito. — Mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
17768	69658	Contini Anselmi Lucia	« Sequentia ». Composizione musicale per pianoforte. — Op. 23	Contini Anselmi Lucia	Stabilimento tipogr. « La Litotecnica » in Dosso di Dergano (Milano), 16 aprile 1918.
17769	69660	Terzaghi Clelia	« Ad un eroe. Gli ultimi momenti di Cesare Battisti ». Monologo per baritono, con orchestra, su versi di Virgina Ceccato. — Art. 23	Società ital. degli autori, in Milano	Inedito. — Eseguita la 1ª volta al Lirico di Milano il 3 novembre 1917.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17763	69653	Pasquali film, in Torino	« La donna del sogno ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1380. Art. 23. — Presentati, pel visto, 172 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione (dal romanzo omonimo di Alberto Levi)	Pasquali film (Ditta in Torino - Procuratore ditta Barzanò e Zanardo)	Inedito. — Mai proiettata
17764	69654	La stessa	« Buffalo II ». Op. ut supra m. 1510. Interpreti Loty Tommaso, Luigi Ricci e Onorato Gararco. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 279 ut supra	La stessa	Id. — Id.
17765	69655	La stessa	« La cena dei dodici bricconi ». Opera ut supra m. 1625. — Art. 23. — Presentati, pel visto, 227 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione (dal romanzo di Giovanni Bertinetti)	La stessa	Id. — Id.
17766	69656	La stessa	« Battaglia di reginette ». Opera ut supra m. 1285. Interpreti Tina Veglia, Clara Sabatelli, F. Casaleggio, Gino Pestelli. — Presentati, sul visto, 200 ut supra	La stessa	Id. — Id.
			V. - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17767	69657	Barraja Edoardo	« Per un capriccio ». Mimodramma in 4 parti. — Art. 23	Gorgone Cines di Milano (Procuratore Edoardo Barraja)	Inedito. — Mai rappresentata.
17762	69650	Viroglio Giovanni	« Perla di pupilla ». Mimodramma in 5 atti, con prologo; con disegni e fotografie. — Art. 23	Viroglio Giovanni	Id. — Id.

Roma, 28 giugno 1918.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL[illegible]

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 36, dal 2 all'8 settembre 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Gaeta	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	1	—	1	—
Cremona	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	—	3	—
Milano	Lodi	—	1	—	2
»	Milano	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	3	—	3
Perugia	Rieti	—	1	—	2
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	2	—	3	—
Siracusa	Modica	1	—	1	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
»	Torino	—	2	—	2
		7	20	10	22
Carbonchio sintomatico.					
Bari delle P.	Bari delle Puglie	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	9	—	10
Afta epizootica.					
Arezzo	Arezzo	3	—	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	2	—
Avellino	Avellino	1	—	2	2
Segue: Afta epizootica.					
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	1	10	1	32
»	Treviglio	—	5	—	5
Bologna	Bologna	16	2	47	8
»	Imola	4	—	20	2
»	Vergato	2	—	9	2
Brescia	Breno	2	1	4	1
»	Brescia	11	2	39	9
»	Chiari	3	1	11	2
»	Salò	3	1	4	1
»	Verolanuova	4	2	10	2
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	—	7	—
»	Cotrone	4	1	12	1
»	Monteleone di Cal.	2	1	5	5
»	Nicastro	1	—	1	—
Como	Como	3	1	20	18
»	Lecco	5	—	27	—
Cosenza	Cosenza	9	—	92	—
Cremona	Casalmaggiore	13	—	35	6
»	Crema	24	1	75	4
»	Cremona	22	—	68	4
Cuneo	Cuneo	1	—	2	2
»	Mondovì	3	—	6	6
»	Saluzzo	2	—	3	2
Ferrara	Ferrara	3	2	7	8
Firenze	Firenze	3	—	13	1
»	Rocca San Casciano	1	—	6	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Forlì	Cesena	4	—	10	1
»	Forlì	4	—	7	2
»	Rimini	2	—	6	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Lecce	Lecce	1	—	1	1
Lucca	Lucca	2	1	7	1
Milano	Abbiategrasso	—	2	—	2
»	Lodi	3	2	4	4
»	Milano	—	3	—	3
Modena	Mirandola	1	2	2	5
»	Modena	2	2	4	8
»	Pavullo nel Frign.	1	—	1	2
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	3	—	5	2

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Novara	Novara	4	1	11	5
»	Varallo	2	—	3	3
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	5	2	10	2
Parma	Borgo S. Donnino	1	1	1	4
»	Parma	3	1	5	2
Pavia	Bobbio	1	—	2	—
»	Mortara	5	—	5	—
»	Pavia	5	—	5	—
»	Voghera	6	—	7	—
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Perugia	—	1	—	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	2	3	2
»	Urbino	11	4	45	16
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	5	—	26	1
»	Piacenza	5	—	7	3
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	4	—	4	—
Ravenna	Faenza	1	1	3	5
»	Lugo	—	1	—	1
»	Ravenna	3	—	15	3
Reggio di Calab.	Gerace Marina	6	—	22	19
»	Palmi	1	1	4	4
Reggio nell'Emil.	Guastalla	3	1	15	15
»	Reggio nell'Emilia	2	2	5	7
Roma	Roma	2	1	2	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	2	2	4	5
»	Rovigo	4	3	6	3
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	12	2	16	2
Torino	Aosta	11	—	72	—
»	Ivrea	4	—	52	—
»	Pinerolo	7	—	71	—
»	Torino	5	—	18	7
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Venezia	Venezia	3	—	9	11
Verona	Verona	5	10	7	18
Vicenza	Vicenza	3	4	3	5
		317	84	1053	296

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	2	—	17	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	8	—
»	Fermo	1	1	1	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	3
»	S. Angelo dei Lomb.	3	—	7	6
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	6	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	4	1	9	7
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	18	—
»	Isernia	1	—	1	1
»	Larino	1	—	3	3
Caserta	Nola	1	—	3	—
»	Sora	1	—	2	—
Como	Lecco	—	1	—	4
Cremona	Crema	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	5	—
»	San Severo	1	—	7	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Castellammare di S.	4	—	22	12
»	Pozzuoli	2	—	4	—
Novara	Vercelli	1	1	5	1
Padova	Padova	1	—	1	2
Palermo	Cefalù	1	—	13	—
»	Termini Imerese	1	—	21	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	10
»	Spoleto	2	—	6	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio nell' Emil.	Reggio nell'Emilia	—	2	—	6
Roma	Roma	2	—	2	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Salerno	—	1	—	3
Siena	Montepulciano	3	—	17	—
»	Siena	2	1	4	3
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	2
		52	15	194	71

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Brescia	Brescia	1	—	1	—
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
»	San Severo	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		9	1	10	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Morva.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	5	1	6
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		2	—	2	—
Rogna.					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia	Breno	2	—	3	—
»	Brescia	2	—	3	—
»	Salò	2	—	3	—
Campobasso	Isernia	2	—	2	—
»	Larino	1	—	1	—
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
Foggia	Bovino	2	—	4	—
»	Foggia	3	—	124	—
»	San Severo	3	—	4	—
Perugia	Foligno	4	—	21	—
»	Spoleto	1	—	7	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	2	—	3
		33	3	184	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia.					
Bari d. Puglie (*a*)	Barletta	1	—	2	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso (*a*)	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Sora	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	3	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	2	—
Perugia	Terni	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
		4	5	7	6
Colera dei polli.					
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	5
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Perugia	Perugia	1	2	5	11
Rovigo	Rovigo	2	—	7	—
Siena	Montepulciano	1	—	10	—
Verona	Verona	—	2	—	4
		5	6	24	21

(*a*) Sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	16	27	32
Carbonchio sintomatico	8	9	10
Afta epizootica	42	401	1349
Malattie infettive dei suini	28	67	265
Farcino criptococcico	9	10	11
Morva	6	6	7
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	2
Rogna	14	26	189
Rabbia	8	9	13
Colera dei polli	7	11	45
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 3 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Beretta Pietro fu Giuseppe (pos. n. 639192) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data della ricevuta: 22 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Perugia — Intestazione della ricevuta: Tarini Giovanni Battista fu Domenico (pos. n. 645988) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita, P. N. 4,50 0[0, capitale L. 1000 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta

18 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione della ricevuta: Colantuoni Gaetano fu Vincenzo (pos. n. 640995) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 9 — Ammontare della rendita L. 930 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 252 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Parma — Intestazione della ricevuta: Micheli Giuseppe fu Michele (pos. n. 646.94) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5, P. N. 4,50 0[0 — Ammontare della rendita, capitale L. 500 — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 settembre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 21 settembre 1918, da valere dal giorno 23 al giorno 29 settembre 1918: L. 120,18.

Roma, 22 settembre 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *24 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1219).

Azioni di artiglieria saltuariamente intense lungo il Piave; tiri sparsi di molestia sulla rimanente fronte.

In Val di Ledro nostri nuclei attaccarono e fugarono una pattuglia e una piccola guardia avversarie catturando alcuni prigionieri.

Sull'altipiano di Asiago riparti francesi eseguirono stamane un brillante colpo di mano ad est del Sisemol: penetrati profondamente nelle linee nemiche vi distrussero o danneggiarono sistemazioni difensive, inflissero gravi perdite al presidio in una vivace lotta corpo a corpo e riportarono nelle proprie trincee più di 100 prigionieri, di cui tre ufficiali, e cinque mitragliatrici.

Un piccolo nucleo inglese riportò prigionieri da ardita irruzione nelle linee avversarie a nord di Asiago.

Due velivoli nemici vennero abbattuti in combattimento.

Diaz.

Comando supremo — *23 settembre 1918* (Bollettino di guerra).

MACEDONIA. — Le nostre truppe, vincendo la resistenza di nuclei di copertura e superando gravi difficoltà di terreno, hanno continuato nella notte sul 22 ad incalzare con grande slancio il nemico in ritirata.

All'alba, dopo un'avanzata media di circa dodici chilometri e la conquista di sedici villaggi, esse avevano raggiunto con l'ala sinistra e col centro la linea Cairli-Dobrusovo-Musa Oba e si erano

Settori esteri.

La resistenza tedesca diviene giornalmente più forte sul fronte occidentale, lungo la linea d'Hindenburg, ove i contrattacchi si moltiplicano con violentissimo accanimento.

Nondimeno il progresso degli alleati, lungi dall'arrestarsi, si accentua ancora, malgrado la pioggia che impedisce tutte le operazioni in grande stile.

Le truppe britanniche hanno guadagnato terreno ad ovest di Douai, a sud di Cambrai e a nord di Saint-Quentin. Nel settore francese la lotta è concentrata nella regione di Saint-Quentin, il cui avvolgimento continua metodicamente, nonchè presso l'Aisne, ove i tedeschi tentano invano di riconquistare le posizioni di Laffoux e di Allemont, allo sbocco del Chemin-des-Dames.

Nella zona dell'esercito americano non si segnala che l'entrata in azione di nuovi pezzi d'artiglieria contro i forti di Metz.

In Macedonia i bulgari sono in piena rotta fra la Cerna e il Vardar. Le truppe franco-italo-serbe, proseguendo il loro successo, hanno oltrepassato Jacadar, ad ovest di Prilep, sulla strada Prilep-Nogatin-Uskub, e sboccano ora sulla pianura, dove stanno per raccogliere rapidamente i frutti del loro valore.

La linea del Vardar è pure tagliata a Demir Kapu. Gli eserciti bulgari della Cerna e del Vardar sono separati. In 48 ore gli alleati si sono avanzati di oltre 25 chilometri ed hanno conquistato numerosissimi villaggi in una regione disseminata di agglomerazioni.

I bulgari distruggono sistematicamente, come fanno i tedeschi sul fronte francese, tutto ciò che esiste sul terreno da essi sgombrato, ove abbandonano un importante materiale e gran numero di prigionieri.

In Palestina la vittoria del generale Allenby si sviluppa magnificamente. I turchi ripiegano in disordine rincalzati dalla cavalleria inglese. La settima e l'ottava armate turche possono dirsi abbiano cessato di esistere. Tutti i loro trasporti sono stati catturati. Sono stati contati sinora 25.000 prigionieri e 260 cannoni.

Nella notte del 20 corrente e nelle giornate dal 17 al 23 gli aviatori inglesi hanno bombardato con parecchie diecine di tonnellate di esplosivi vari importanti obiettivi, ma principalmente gli alti forni di Hogonjange e di Bomback e l'aerodromo di Valencienne.

Secondo informazioni pervenute a Londra, Costantinopoli è stata bombardata da apparecchi inglesi e greci nella notte di venerdì scorso.

Bombe sono scoppiate alla stazione di Pashà-Hidar, nonchè su edifici a nord dell'ammiragliato e a Stambul, molte migliaia di manifestini sono stati lanciati in quest'ultima località.

Telegrafano da Londra che l'addetto militare giapponese ha ricevuto notizia che Blagovestchensk e Alexeievsk sono state occupate dalla cavalleria giapponese che convergeva da Khabarovsk e da Tsi-Tis. L'occupazione è avvenuta il 18 corrente. Le truppe, risalendo in vapore l'Amour giunsero a Blagovestchensk. Un altro distaccamento nemico batte in ritirata verso il corso superiore del fiume Zeya.

Maggiori notizie sulle operazioni militari degli alleati in Francia, in Macedonia e in Palestina, sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione a sud di Saint Quentin le truppe francesi hanno proseguito la loro avanzata ieri alla fine della giornata e nella notte. I francesi sono penetrati nel bosco a nord di Ly-Fontaines, hanno preso il forte e il villaggio di Vendeuil e si sono spinti in questo punto sino all'Oise.

Ricognizioni francesi hanno fatto prigionieri a nord dell'Aisne e in Champagne verso le colline di Le Mesnil.

I francesi hanno respinto colpi di mano tedeschi a nord della Vesle e nei Vosgi.

PARIGI, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

LONDRA, 23. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Mercè una felice operazione locale effettuata stamane a nord est di Epey ci siamo impadroniti di una posizione tedesca fortemente trincerata e difesa ostinatamente dal nemico in una lotta durata tre giorni. A nord di tale località il nemico è riuscito stamane dopo un contrattacco a penetrare nelle nostre posizioni sopra un punto che tiene ancora. L'attacco su altri punti è stato respinto.

PARIGI, 23. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

In Woëvre abbiamo effettuato altre incursioni da cui abbiamo ricondotto 29 prigionieri e ci siamo impadroniti di due mitragliatrici. Tre colpi di mano del nemico in Woevre e nei Vosgi sono stati respinti.

LONDRA, 23. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia dice:

In seguito agli attacchi e alla forte e continua pressione delle truppe anglo-greche in cooperazione con l'avanzata franco-serba, il nemico sgombera l'insieme della sua linea da Doiran ad ovest del Vardar. Esso ha incendiato la stazione di Hudova nonchè i depositi di Cestovo, di Pike e di Tatarli. Le sue truppe e i suoi trasporti ingombrano ora la strada verso nord, violentemente bombardati e mitragliati dai nostri aviatori.

Le nostre truppe si avanzano ed hanno già raggiunto la linea Kara-Ogular-Hamzali, un chilometro a sud di Dogdanca e sulla riva occidentale del Vardar avanzano su Mrzenci, in contatto coi greci a Gurincet.

PARIGI, 23. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 22 corrente, dice:

I successi ottenuti dagli eserciti alleati in Macedonia assumono il carattere di una grande vittoria.

Il rapido progresso degli eserciti franco-serbi al centro verso il medio Vardar hanno trascinato su tutto il fronte di 150 chilometri compreso fra Monastir e il lago di Doiran gli eserciti nemici ad una precipitosa ritirata.

Questi sono vigorosamente inseguiti da tutti i contingenti alleati.

A nord-est di Monastir è stata raggiunta la linea Megila-Kanatlartsi-Kalyany, mentre più a nord le truppe serbe marciano su Prilep e sul colle della Babouna.

Esse costeggiano il Vardar da Graisko a Demir Kapu ed hanno perfino gettato elementi sulla riva sinistra del fiume.

Nella valle del Vardar le truppe alleate hanno oltrepassato la linea Koynsko-Gurincet sulla riva destra. Esse sulla riva sinistra si sono impadronite di Ghevgheli e di tutta la prima posizione nemica fino al lago di Doiran.

Le retroguardie nemiche cercano di rallentare l'inseguimento sulle strade della regione Monastir-Kicevo-Prilep.

Le colonne nemiche si ritirano in un indescrivibile disordine, mitragliate e bombardate senza tregua dagli aviatori alleati. Numerosi villaggi e depositi sono in fiamme.

Altri prigionieri, cannoni e un'enorme quantità di materiale da guerra, la cui valutazione non ha potuto essere ancora stabilita, sono caduti nelle nostre mani. Abbiamo preso fra l'altro sulla ferrovia del Vardar locomotive, tre treni completi e due pezzi a lunga portata. Sul Trucks in varie località sono stati presi elementi bulgari sbandati e demoralizzati.

Secondo le ultime notizie il progresso continua su tutto il fronte d'attacco.

LONDRA, 23. — Il comunicato sulle operazioni dell'esercito di Palestina dice:

Presi i passaggi sul Giordano a Jisr ed Damir nella mattina del 22 settembre, l'ultima via per la quale il nemico avrebbe potuto fuggire ad ovest del fiume è stata tagliata dalle nostre truppe. La sesta ed ottava armate turche hanno virtualmente cessato di esistere. Tutti i loro trasporti sono nelle nostre mani. Alle otto della sera del 22 settembre sono stati contati 25 mila prigionieri e 270

Le feste inglesi all'Italia

LONDRA, 23. — La grande manifestazione laburista in onore dell'Italia ha avuto luogo ieri nel pomeriggio fra il maggiore entusiasmo. Migliaia di operai recanti bandiere italiane e britanniche partirono in corteo da vari punti di Londra per riunirsi nell'Hyde Park, ove Vittorio Fisher, segretario della Lega dei lavoratori britannici dette lettura dei messaggi inviati dall'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, e dal ministro degli esteri, barone Sonnino.

LONDRA, 23. — Ecco il dispaccio dell'on. ministro Sonnino letto alla dimostrazione di ieri in Hyde Park.

« Mentre la generosa città di Londra si dispone a pubblicamente testimoniare le sue simpatie al popolo italiano, mi è grato esprimere la nostra profonda ammirazione per l'alto spirito di patriottismo di cui tutta la nazione britannica senza alcuna distinzione di classe o di partito, in terra e in mare, sui campi di battaglia, nei cantieri marittimi e nelle officine ha dato così fulgido esempio. L'antica, tradizionale amicizia dei due popoli, l'intima operosa loro collaborazione nella grande opera di giustizia e di libertà che stanno fraternamente compiendo sono arra sicura dell'auspicata vittoria ».

LONDRA, 23. — L'ambasciatore d'Italia scrive: « Le molteplici e varie manifestazioni di calorosa solidarietà che ci sono pervenute in questi giorni dalla nazione britannica, nostra coraggiosa alleata, hanno profondamente commosso i miei connazionali. Scrivendo dalla grande città di Roma nel giorno di uno storico anniversario, provo un piacere tutto speciale nell'affermare ancora una volta ai nostri amici ed alleati britannici la determinazione di incrollabile costanza che riempie i miei compatrioti d'Italia e la fede nella completa vittoria finale di coloro che si sono uniti ad essa e coi quali essa lotta e continuerà a lottare fino alla fine ».

LONDRA, 23. — Dopo l'udienza accordatagli dal Re, il sindaco di Roma principe Colonna ha fatto colazione con Lord Northcliffe.

In un'intervista accordata alla *Pall Mall Gazette* e pubblicata dal giornale con grossi titoli, il principe Colonna ha detto:

« Sono incaricato del gradito dovere di trasmettere al popolo della Gran Bretagna i saluti calorosi e fraterni dell'Italia. È nostra comune speranza e nostro comune desiderio vedere rafforzarsi ancor più i vincoli di simpatia e di cameratismo che ci uniscono nella sacra causa.

Siamo profondamente commossi dell'omaggio che rendete all'Italia nel suo sforzo per contribuire alla realizzazione delle idee care ai due paesi. Per grandi che siano stati e possano ancora essere i nostri sacrifici, noi li calcoleremo come poca cosa, se conseguiremo gli scopi che ci stanno a cuore. Il coraggio italiano è indomabile. Il nostro popolo è forte non soltanto per la fiducia che ha nella giustizia della causa degli alleati, ma anche per la fede nel suo trionfo finale. Condividiamo la fierezza che voi dovete provare per le eroiche gesta del vostro esercito e per il magnifico lavoro della vostra marina. Comprendiamo quanto la causa degli alleati debba alla supremazia marittima della Gran Bretagna.

È col maggior piacere che ho profittato dell'invito del Lord Mayor di Londra per visitare la vostra storica città in così favorevoli circostanze e colgo l'occasione per assicurarvi che l'Italia è risoluta come lo sono i suoi alleati a non rimettere la spada nel fodero prima che la completa vittoria finale abbia coronato i nostri sforzi uniti ».

LONDRA, 23. — La musica dei carabinieri italiani è giunta stamane salutata con entusiastici hurrà dalla folla che si accalcava nelle vie lungo tutto il percorso che la musica doveva seguire.

Un tempo superbo ha favorito la manifestazione di simpatia per l'Italia.

I rivenditori di bandierine italiane erano continuamente circondati da acquirenti.

Una folla densissima era riunita dinnanzi alla stazione di Charing

Erano presenti numerosi membri della colonia italiana, gli ufficiali delle Missioni militare ed aeronautica italiane, il colonnello Filippi rappresentante la Missione di guerra in Gran Bretagna. Al suo arrivo la musica fu ricevuta dal generale sir Francis Lloyd, da lord Blythwood, da altri ufficiali di stato maggiore, dal principe Borghese e dal generale Molò.

Nel momento in cui il treno entrò in stazione, la musica della Guardia suonò la marcia reale italiana.

La musica dei carabinieri percorse alcune delle principali vie di Londra, impiegando tre quarti d'ora a giungere all'albergo ove è alloggiata.

Gli ospiti ricevettero ovunque entusiastici augurî di benvenuto ed a parecchi di essi furono offerti mazzi di fiori.

All'arrivo all'albergo, ove era raccolta una enorme folla, la musica della Guardia suonò l'inno Reale italiano, che la folla acclamò al grido di: *Viva l'Italia!*

Gli ospiti si riposeranno nel pomeriggio e stasera interverranno ad una rappresentazione al teatro Alhambra.

Un *lunch* è stato offerto agli ufficiali dei carabinieri all' Hôtel Savoy dalla Missione britannica.

LONDRA, 24. — Commentando la festa italiana, il *Manchester Guardian* dice: La storia moderna non ha nulla che eguagli il Risorgimento italiano in romanticismo, in grandi realizzazioni, in ricordi storici ed in gesta progressive.

L'Italia era un paese curvo sotto la grandezza del proprio passato, quando cioè era la capitale dell'Europa, prima politicamente e poi spiritualmente.

All'ideale dell'unità europea che non può realizzarsi, nè sotto il papato, nè sotto l'impero, l'Italia sacrificò quella unità che poteva realizzarsi, cioè l'unità nazionale; e non fu se non dopo che la rivoluzione francese ebbe distrutto l'antico ordine di cose, che si destò in Italia un nuovo ideale di patriottismo democratico, nazionale.

Ora in questo quinto anno di guerra, dobbiamo dire che s' inizia un nuovo capitolo, che è degno in tutto e per tutto della storia anteriore dell'Italia.

C'è stato un altro Risorgimento che ha dato una nuova prova della vitalità dell'Italia: il Risorgimento dopo Caporetto.

Pietra di paragone di un popolo sono la padronanza di sè nella vittoria e la sua forza di reazione nell'avversa fortuna. Nei scempi moderni pochi popoli hanno dovuto fronteggiare un colpo così repentino quale quello di Caporetto.

Nessun altro popolo avrebbe potuto fronteggiarlo meglio.

Aver traversato tale prova ed avervi posto riparo con un coraggio tale che il rinnovato attacco austriaco fu spezzato, rendono l'Italia più forte e le danno una sicurezza maggiore di quella che possedeva prima ».

CRONACA ITALIANA

L'Opera nazionale per i combattenti. — Gli agenti generali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni hanno offerto al ministro del tesoro on. Nitti, la somma di lire centomila come primo contributo all'Opera nazionale per i combattenti.

Il ministro del tesoro aveva iniziando la sottoscrizione indicata la somma di 50 milioni come primo fondo necessario alla costituzione dell'Opera nazionale; al 21 settembre vi erano già 47.499.775 in titoli e 3.425.024 in contanti, ma circa altri 8 milioni sono stati sottoscritti ma non ancora versati.

Tra breve lo statuto dell'Opera nazionale sarà pubblicato.

Il ministro del tesoro ha espresso il desiderio che le sottoscrizioni aumentino fino a raggiungere i 200 milioni che dovrebbero essere il contributo del pubblico come attestazione di solidarietà e di gratitudine ai combattenti.

Il senatore conte Frascara, nuovo presidente generale della Croce Rossa italiana, è stato per vari giorni nella zona di guerra. Accompagnato dal generale Bassi, delegato generale della Croce Rossa, visitò molte unità spedaliere dell'Associazione nei settori del Piave, del Grappa e degli altipiani, soffermandosi anche nei posti avanzati delle prime linee.

Durante il suo soggiorno in zona di guerra, l'on. senatore Frascara è stato ricevuto da S. M. il Re. Egli è ripartito stasera per recarsi ad assistere alla posa della prima pietra del Tubercolosario che la generosità di Milano erigerà a Quasso al Monte, presso Varese.

Il console di Sidney, cav. Eles, ha inviata alla nostra Croce Rossa 55.000 sterline, pari a un milione e 663.750 lire italiane, raccolte per sottoscrizione pubblica a Sidney.

La cospicua offerta della grande città coloniale inglese è un'altra prova dell'intima cordialità che ci unisce anche ai nostri più lontani alleati.

Necrologio. — L'altra sera, ad Acqui è morto il tenente generale on. sen. Paolo Spingardi. Nato a Felizzano (Alessandria) il 2 novembre 1845, percorse brillantemente la carriera delle armi conseguendovi alti gradi in giovane età.

Nelle elezioni del 1901 il collegio elettorale di Anagni lo elesse a proprio rappresentante al Parlamento. Nel 1909, venne nominato senatore del Regno. Fu per parecchie volte al governo, chiamatovi la prima volta quale sottosegretario di Stato per il ministero della guerra nel 1905 e poscia, nel 1908, ministro nello stesso dicastero conservando il portafogli nei succedenti gabinetti Sonnino, Luzzatti e Giolitti, allorchè si svolse la guerra libica, durante la quale venne nominato da S. M. il Re conte e cavaliere della SS. Annunziata. Attualmente l'insigne soldato presiedeva con alacrità la Commissione dei prigionieri di guerra portandovi lo sperimentato ingegno e il suo cuor di soldato.

Oggi alla salma saranno rese solenni onoranze.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

TOKIO, 21. — Il governo cinese è stato pregato di informare gli czeco-slovacchi della decisione del Giappone di riconoscerli come potenza belligerante alleata.

LONDRA, 23. — Il sindaco di Roma, principe Colonna, accompagnato dal lord mayor di Londra, è stato ricevuto stamane in udienza dal Re al Buckingham Palace.

MADRID, 23. — È morto l'ambasciatore di Francia Thierry.

ZURIGO, 23. — Si ha da Berlino: La Commissione del bilancio del Reichstag terrà sedute per otto giorni.

La *Vossische Zeitung* reca che il cancelliere Hertling parlerà domani; il *Berliner Tageblatt* ne dubita, ma assicura che domani parlerà il segretario di Stato per gli affari esteri, Hintze.

Si ha da Mosca: La *Pravda* dice che tutti gli slavi dell'Austria-Ungheria che si trovano nel territorio del Soviet saranno sottoposti all'immediata registrazione per ordine del Commissariato del popolo a causa della loro attitudine antibolscevica.

ZURIGO, 23. — Si ha da Vienna: La Bulgaria ha comunicato a Vienna la sua risposta con cui aderisce in massima alle note proposte di trattative preliminari di pace.

Si ha da Berlino: Hintze ha ricevuto ieri numerosi parlamentari fra cui Erzberger. In questi ultimi giorni anche il vice cancelliere Payer ha ricevuto i capi dei gruppi della maggioranza.

Secondo il *Lokal Anzeiger* la maggioranza del centro è contraria alla parlamentarizzazione. Oggi vi saranno conferenze di gruppi e fra i vari gruppi.

Il *Worvaerts* commentando la notizia del *Berliner Tageblatt*, secondo la quale il cancelliere Hertling sarebbe contrario alla partecipazione dei socialisti al governo, dice che i circoli del partito non hanno mai esaminato l'opportunità di entrarvi. Quindi, a questo riguardo, non vi può essere dissidio fra Hertling ed il partito.

BERNA, 23. — Oggi è stata aperta una nuova conferenza relativa allo scambio dei prigionieri di guerra tra delegati degli Stati Uniti e della Germania.

La delegazione americana comprende il signor Davis, nuovo ambasciatore a Londra, ed il signor John V. Garret, ministro all'Aja.

WASHINGTON, 23. — In seguito ad una conferenza che è durata quindici giorni fra i rappresentanti degli czeco-slovacchi, dei polacchi e degli jugoslavi, è stato tracciato un programma completo degli scopi cui tendono le nazionalità oppresse soggette all'Austria-Ungheria ed è stata preparata la creazione di una nuova organizzazione centrale degli aggruppamenti nazionali dell'Europa centrale, per la protezione degli interessi di tutte le nazionalità affiliate.

Alla fine della conferenza il presidente Wilson ha ricevuto Masaryk, del Consiglio nazionale czeco-slovacco, Paderewsky, del Comitato nazionale polacco, Hinkowitch, del Consiglio jugoslavo, ed altre rappresentanze che hanno esposto a Wilson il proprio programma, assicurandolo che le nazionalità oppresse sono ora saldamente unite dietro i noti scopi di guerra americani. Il programma reclama una Boemia libera, la creazione di una nazione jugoslava libera e di una libera Polonia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.